



**CORTE D'APPELLO DI LECCE**  
*Il Presidente*

Prot. 6190

Lecce, 8 luglio 2021

**Ai sigg.**  
**Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati**  
**LECC E**  
**BRINDISI**  
**TARANTO**

e, p.c.

**Ai Sigg.**  
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello  
Presidenti dei Tribunali di sorveglianza del Distretto  
Presidenti dei Tribunali per i minorenni del Distretto  
Presidenti dei Tribunali ordinari del Distretto  
Procuratori della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni del Distretto  
Procuratori della Repubblica presso i Tribunali del Distretto  
**Ai Sigg.**  
Presidenti di Sezione penale di Corte d'Appello e Tribunali del Distretto  
LL.SS.

Oggetto: Linee-guida in materia di priorità nella trattazione dei procedimenti penali in primo e secondo grado

Il CSM, nella *Nuova circolare in materia di programmi di gestione dei procedimenti penali ex art. 37 del d.l. n. 98 del 2011, convertito nella legge n. 111 del 2011, per l'anno 2021*, sull'argomento all'oggetto, ha puntualizzato che:

.la peculiarità del processo penale impone, per la connaturata urgenza dei processi incidenti sulla libertà personale e per la delicatezza di alcune materie, l'individuazione delle priorità nella trattazione dei procedimenti pendenti perché l'obiettivo di rendimento non è un semplice dato numerico, ma è anche un dato di "qualità", che impone di garantire comunque la trattazione di alcune tipologie di processi;

.la materia penale richiede l'individuazione di criteri di priorità diversi dalla mera durata del procedimento, il che impone una programmazione riguardante non solo le pendenze, ma anche i procedimenti sopravvenuti, tra cui il dirigente d'ufficio dovrà individuare quelli che, anche in ragione delle priorità previste dalla legge ed eventualmente stabilite da protocolli o altri provvedimenti organizzativi, richiedano una più celere definizione e parimenti dovrà essere valutata l'incidenza della prescrizione sui criteri individuati;

.con riguardo all' ambito dei rapporti tra uffici giudicanti e requirenti (giusta delibera dell'11 maggio 2016) va valorizzato lo strumento della Conferenza distrettuale, aperta alla partecipazione congiunta del Presidente della Corte d'Appello, del Procuratore Generale, dei Presidenti dei Tribunali e Procuratori della Repubblica.

Detta Conferenza distrettuale è imprescindibile momento di confronto per:

- programmare il lavoro degli Uffici di Procura rispetto alle capacità di definizione effettiva dei Tribunali, tenuto conto dei dati statistici;
- porre l'accento sulla valutazione del parametro della reale sostenibilità dell'accusa in giudizio di cui all'art. 125, *disp.att.* c.p.p.;
- tenere conto della opportunità della fissazione di processi relativi a reati destinati a prevedibile e certa prescrizione, tenuto conto dell'epoca della commissione del reato e dei tempi medi di definizione dei procedimenti nei gradi di giudizio.

Ebbene, avendo presente la situazione del distretto, quale emerge dall'esame delle statistiche, è dato porsi le seguenti domande:

.quanti fascicoli hanno definito in sede dibattimentale - giudice monocratico e collegio - i singoli Tribunali ordinari del distretto negli anni 2018/2019/2020 rispetto alle sopravvenienze, e quali sono le pendenze dei fascicoli dei Tribunali a inizio 2018 e a fine 2020?

.quanti fascicoli penali hanno definito negli anni 2018/2019/2020 le Corti di Lecce e Taranto rispetto alle sopravvenienze, e quante sono, al termine, le pendenze?

Dalla verifica dei dati su riportati emerge che, nel decorso triennio 2018 - 2020:

1. vi è stato un aumento delle pendenze - consistente per i tribunali di Brindisi e Lecce, limitato quanto al tribunale di Taranto;
2. vi è stato un forte aumento delle pendenze per la sede della Corte di Lecce, mentre una valida attività di definizione - a parte l'anno 2020 - ha riguardato la Sezione distaccata di Taranto.

Esposte le superiori indicazioni, intendo enucleare e sottoscrivere, anche con le SS.VV. (oltre che con i magistrati che leggono per conoscenza ed ai quali analogo scritto è già stato inviato con nota del 18 d.m. ) le *Linee Guida in materia di criteri di priorità e gestione dei flussi di affari, nel distretto, in primo e secondo grado*", le quali siano perciò frutto sia del confronto tra uffici giudicanti e procure del distretto, sia del contributo d'ogni Ordine degli Avvocati.

A tal fine, premetto che, come noto, sono considerati prioritari in primo luogo i procedimenti espressamente qualificati come tali dall'art 132 *bis disp. att.* c.p.p. e tali priorità identificano i procedimenti da trattare con priorità assoluta sulla base - esemplificativamente - della gravità del reato e dell'allarme sociale [*lettere a), a bis), a ter), b)*], dello *status* dell'imputato [*lettere c), d), e)*], del particolare rito acceleratore adottato [*lettera f)*]<sup>1</sup>.

#### **art. 132 bis Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale**

1. Nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi è assicurata la priorità assoluta:
- a) ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice e ai delitti di criminalità organizzata, anche terroristica;
  - a-bis) ai delitti previsti dagli articoli 572 e da 609 bis a 609 octies e 612 bis del codice penale;
  - a-ter) ai processi relativi ai delitti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi in presenza delle circostanze di cui agli articoli 52, secondo, terzo e quarto comma, e 55, secondo comma, del codice penale;<sup>(1)</sup>
  - b) ai processi relativi ai delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale, ai delitti di cui al testo unico delle disposizioni

Ma le priorità legali non devono necessariamente esaurire il catalogo delle priorità possibili. Anzi, possono essere individuate altre ipotesi di particolare contesto territoriale, per l'attenzione all'impatto che alcuni reati possono avere sulla popolazione e la tutela di interessi collettivi, come ad esempio nel caso di:

- a) i processi per reati tributari (di cui al D.lg.vo n. 74/2000);
- b) i processi per reati ambientali e urbanistici non rientranti *quoad poenam* in quelli già prioritari;
- c) i processi per delitti ex artt. 570 c.p. o 12 sexies legge 898 del 1970 (legge divorzio), in caso di violazione agli obblighi apprezzabile per entità (omissione totale o significativa) e durata di tempo (plurimensile);
- d) i processi per sottrazione di minori;
- e) i processi per omicidio e lesioni colpose derivanti da colpa professionale;
- f) i processi per reati contro il patrimonio aggravati dall'art 61 n.7 C.P.;
- g) i processi riguardanti magistrati ex art. 11 c.p.p. o pubblici funzionari in qualità di imputati.

Quanto alla fase di appello, possono essere aggiunte due ulteriori tipologie di procedimenti:

- h) processi provenienti dalla Corte di Cassazione a seguito di annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte;
- i) processi caratterizzati da oggettiva e motivata ragione di urgenza, anche segnalata dalle parti, inclusi quelli per i quali sia vicina la prescrizione, con esclusione di quelli relativi a reati la cui prescrizione si compie entro un dato termine.

Nel consesso della Conferenza distrettuale sarà possibile - pertanto - stabilire, oltre che le citate priorità, che:

nei casi di processi "non prioritari" trattati in I grado, la ragionevole previsione che il termine massimo di prescrizione maturi entro i 24 mesi successivi all'esercizio dell'azione penale giustifichi il differimento della loro trattazione e la conseguente collocazione nell'ultima fascia dei procedimenti non prioritari; tale differimento potrà valere anche per le opposizioni a decreto penale;

nei casi di processi non prioritari trattati in II grado, la ragionevole previsione che il termine massimo di prescrizione maturi entro i 18 mesi successivi alla data in cui gli atti siano pervenuti in Corte, (n.b.: in consimile senso, è stato già orientato il programma di gestione 2021 in questa sede della Corte in Lecce);

.l'individuazione in concreto delle priorità sia demandata ai Procuratori della Repubblica ed ai Presidenti dei Tribunali per i processi a citazione diretta, ai GUP per i processi che passano dall'udienza preliminare; ai Presidenti di Sezione penale di Corte d'Appello per quanto riguarda il secondo grado.

---

concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché ai delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni;

- c) ai processi a carico di imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede;
- d) ai processi nei quali l'imputato è stato sottoposto ad arresto o a fermo di indiziato di delitto, ovvero a misura cautelare personale, anche revocata o la cui efficacia sia cessata;
- e) ai processi nei quali è contestata la recidiva, ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale;
- f) ai processi da celebrare con giudizio direttissimo e con giudizio immediato;
- f-bis) ai processi relativi ai delitti di cui agli articoli 317, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 321 e 322 bis del codice penale.

2. I dirigenti degli uffici giudicanti adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione dei processi per i quali è prevista la trattazione prioritaria.

.la formazione del ruolo dell'udienza venga tendenzialmente formata con una quota di processi rientranti nelle priorità legali, una quota di processi rientranti nelle priorità convenzionali ed una quota residua di altri processi, salvo udienze monotematiche (tale ripartizione in quote avrà lo scopo di mantenere il ruolo d'udienza equilibrato; le quote di ripartizione verranno concordate da Procura e Tribunale/Corte di ogni sede);

.all'interno delle priorità la fissazione dei processi avvenga secondo criteri oggettivi e trasparenti (complessità del procedimento e cronologia);

.le linee guida abbiano efficacia triennale decorrente dal giorno successivo dalla loro approvazione e siano tacitamente rinnovate di anno in anno se non modificate o revocate;

.la Conferenza distrettuale sia riconvocata annualmente o comunque qualora due o più uffici, ovvero gli Ordini degli avvocati ne richiedono una convocazione.

Chiedo, pertanto, alle SS.V. di voler, entro quindici giorni da oggi, formulare - se del caso - eventuali osservazioni sulla esposta elencazione di priorità di trattazione dei processi penali, e, comunque, di comunicarmi la disponibilità a sottoscrivere - in Conferenza permanente - le adottande Linee - Guida in proposito.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE

- dott. Lanfranco Vetrone -

